

24694 - 20



**ORIGINALE**

*T.N. wj*  
Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo  
*Rfe*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

Composta da

opposizione ad  
esecuzione - su  
decreto ingiuntivo  
addotto come inva-  
lidamente notificato

Dott.ssa Roberta VIVALDI - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott.ssa Lina RUBINO - Consigliere -

Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -

Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 26620/2017

Cron. 24694

CC - 13/07/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26620/2017 R.G. proposto da

MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, )

, presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato ;

**- ricorrente -**

**contro**

SRL E PER ESSA

SPA QUALE SUA SPECIALE

PROCURATRICE;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 2508/2017 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 13/04/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata  
del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

2020  
1006

**rilevato che:**

con precetto notificato il 23-29/06/2007 la spa, quale mandataria di spa, intimò a Mauro il pagamento di € 42.716,83 in base a precedente decreto ingiuntivo n. 17176/92 del Tribunale di Roma conseguito anche ai danni della condebitrice Cinzia (ex coniuge del indicato come azionato il 21-24/05/1993 e addotto come già azionato con precedente procedura esecutiva risultata fruttuosa solo in parte;

il propose opposizione con atto notificato il 16/07/2007, lamentando l'omessa previa notificazione del titolo esecutivo o la nullità di quest'ultima per violazione dell'art. 146 cod. proc. civ., essendo egli militare in missione all'estero al tempo della notifica, con conseguente prescrizione del diritto; ancora, dedusse l'omessa nuova notifica del titolo in occasione del precetto intimato nel 2007 e contestò il *quantum* pure in forza dell'intervenuta assegnazione di € 6.002,92 all'esito di precedente procedura esecutiva ed in ogni caso per l'incomprensibilità del computo degli interessi pretesi, riguardo ai quali invocava pure l'art. 1283 cod. civ.;

costituitasi la Unicredito italiano spa quale succeditrice della mandante, l'adito tribunale – con sentenza n. 25107/09 – accolse l'opposizione, per mancata previa o contestuale notifica del decreto ingiuntivo integrante il titolo esecutivo azionato pure per la successiva procedura esecutiva, reputato necessario assicurare la certezza dei rapporti tra il creditore procedente ed il debitore (che avrebbero dovuto trovare esaustività e completezza attraverso la formalità della notifica del titolo esecutivo messo in esecuzione mediante il precetto), riscontrata ulteriore ragione di nullità nella diversità degli importi precettati di cui alla copia notificata all'opponente ed all'originale depositato in giudizio, nonché nella mancata considerazione dell'intervenuta assegnazione in conto del credito originario;

tale sentenza fu gravata di appello dalla Unicredit Credit Management spa (già UGC Banca spa), quale successore di a

spa, mandataria di Trevi Finance spa (a sua volta evidentemente avente causa della precettante): ed il gravame fu in parte accolto;

in particolare, fu ritenuta idonea la descrizione del titolo esecutivo in via di azionamento come contenuta nel precetto opposto, in forza del capoverso dell'art. 654 cod. proc. civ., mentre la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non fu reputata ammissibile motivo di opposizione ad esecuzione, ma riservata ad un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.;

nel merito, peraltro, il *quantum debeatur* fu attentamente ricalcolato in € 25.949,45, oltre spese di precetto, fino a totali € 26.583,80: e limitatamente a tale importo il diritto ad agire in via esecutiva fu riconosciuto all'ultima cessionaria della precettante, in parziale accoglimento dell'opposizione a suo tempo dispiegata dal condannato alle spese del doppio grado;

questi ricorre per la cassazione di tale sentenza della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 13/04/2017 col n. 2508, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 06-09/11/2017, mentre la sola intimata spa, quale mandataria di srl (ultima cessionaria nota del credito precettato) non espleta attività difensiva in questa sede;

**considerato che:**

il ricorrente si duole di «violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3 ed in particolare la violazione dell'art. 146 c.p.c., in relazione agli artt. 157 e 160 c.p.c., nonché violazione dell'art. 650 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.», come pure di «violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.c. in relazione all'art. 479 c.p.c.»: egli sostiene che sarebbe stata necessaria una nuova notifica del titolo esecutivo in occasione del nuovo atto di precetto, non bastando la mera menzione in esso di parti e data di notifica del monitorio e del provvedimento che ne aveva già disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, per la correttezza dei rapporti tra creditore e debitore; in ogni caso,

ricorda di avere dedotto la nullità della notifica, sicché l'azione, a maggior ragione dinanzi alla discrasia tra gli importi precettati e quelli dovuti quale causa idonea a fuorviare il debitore dalle corrette decisioni, andava qualificata come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, per aver l'opponente dedotto la nullità della notifica e non aver alcunché contestato al riguardo la controparte;

nessuno dei profili enunciati può dirsi fondato;

la corte di appello ha fatto piena applicazione di una norma di estrema chiarezza sul riconoscimento della facoltà, per il precettante in base a decreto ingiuntivo, di sostituire la notifica del titolo esecutivo con la menzione di elementi identificativi e conseguita esecutività: in particolare, essa, con accertamento in fatto non contraddetto da idonea censura in questa sede e mancando in ricorso una pedissequa trasposizione del precetto idonea a contrastarlo, ha correttamente rilevato quegli elementi come indicati appunto nel precetto opposto;

al contrario, nessun testo normativo o valido principio generale sorregge la tesi del ricorrente sulla necessità, in caso di nuovo precetto, di una - rinnovata o meno, poco importa - notifica del titolo esecutivo in esclusione delle facoltà peculiari concesse, quali autentico privilegio processuale, al beneficiario di un decreto ingiuntivo, in ragione - evidentemente - della struttura del procedimento e della conoscenza che di quello si presume già avutasi da parte dell'ingiunto con la sua notifica, benché prima del conseguimento dell'esecutività;

ancora, come ricordato pure dalla qui gravata sentenza, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da un'invalidità formale, il cui rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre



opposizione ad esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. 31/08/2015, n. 17308, richiamata dalla corte di merito; ma v. pure, tra le successive, Cass. ord. 15/11/2019, n. 29729);

e tuttavia non è possibile la riqualificazione dell'opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, poiché tanto presupporrebbe una richiesta esplicita in tal senso dell'interessato e soprattutto la sussistenza di tutti i presupposti della seconda;

per quest'ultima occorre, tra l'altro, che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe all'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra molte, v. Cass. ord. 04/04/2016, n. 6518);

pertanto, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare in servizio, in violazione dell'art. 146 cod. proc. civ., non è di per sé sola sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere i contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto – sia pure, in tesi, irritualmente – la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente e, per di più, entro il termine previsto per proporre l'opposizione tempestiva, pure tenuto conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (quanto al quale, nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette intervenuta una precedente procedura esecutiva fondata sullo stesso decreto ingiuntivo);

in difetto di allegazione e prova, se non di esplicita sollecitazione in tal senso alla corte territoriale, comunque del detto presupposto e di tutti gli altri legittimanti l'opposizione tardiva, la qui gravata sentenza si sottrae pure alle critiche sotto questo profilo mosse dal ricorrente;

il ricorso non può che essere quindi, nel suo complesso, rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l'intimata;

infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dato atto che sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;

**p. q. m.**

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 13/07/2020.

Il Presidente  
(Roberta Mivaldi)

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... - 5 NOV 2020